

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ORLANDO, SALVI, BUTINI, D'ONOFRIO,  
COLOMBO SVEVO e D'AMELIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1984

#### Riordinamento dell'Istituto italo-africano

ONOREVOLI SENATORI. — Quando l'Istituto italo-africano fu ristrutturato con la legge 15 marzo 1956, n. 154, gli Stati africani — ai quali si riferivano i compiti istituzionali e promozionali dell'Istituto — erano soltanto cinque, mentre oggi sono cinquantuno ed in via di continua e rapida evoluzione politica, economica e sociale.

In attuazione della predetta legge il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1971, n. 1384, stabiliva che l'incarico di segretario generale dell'Ente fosse attribuito a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario in considerazione, per l'appunto, dei particolari aspetti politici e diplomatici delle funzioni assegnate all'Ente stesso nei confronti di un intero continente. Considerazione da ritenere valida, a maggior ragione, oggi per l'accresciuto numero di Stati e per la considerevole mole delle nuove prestazioni rappresentate dalla gestione di progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo assegnate all'Istituto dal dipartimento cooperazione allo sviluppo nei prioritari settori dell'alimentazione, della sanità e della formazione.

Tali prestazioni, per essere riferite a Paesi di tradizioni, lingue e cultura assai diverse

presuppongono conoscenze ed esperienze di natura politica e diplomatica ravvisabili, in via prioritaria, soltanto nell'ambito dei funzionari della carriera diplomatica in attività di servizio, così come previsto e regolato dall'articolo 2 del disegno di legge per l'impegnativo e specializzato incarico di direttore generale.

Lo stesso disegno di legge provvede poi, all'articolo 1, a dotare l'Ente di un'apposita unità organica preposta alla gestione dei progetti di cooperazione allo sviluppo che costituiscono prestazioni assolutamente innovative nei confronti dei compiti assegnati all'Ente dalla prima legge di ristrutturazione del 1956.

La ristrutturazione prevede, infine, l'assunzione da parte del Ministero dei beni culturali e ambientali della proprietà del Museo africano ora in consegna all'Istituto italo-africano in via di « deposito e amministrazione » così come stabilito dalla vecchia legge n. 154 del 1956 quando il Ministero dei beni culturali e ambientali non esisteva.

Si tratta quindi di una dovuta innovativa strutturale e gestionale di carattere urgente.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

All'Istituto italiano per l'Africa, riordinato dalla legge 15 marzo 1956, n. 154, è confermata la denominazione di Istituto italo-africano, assunta con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1971, n. 1384.

L'Istituto assolve alle funzioni di studio, di documentazione e di promozione della cooperazione economica, culturale e scientifica fra l'Italia ed il continente africano spettantigli nel quadro dell'azione governativa ed in armonia con essa.

Previa delibera del consiglio di amministrazione esso può assumere, inoltre, l'esecuzione di progetti di cooperazione tecnica per lo sviluppo dei Paesi africani da realizzarsi, con finanziamento e supervisione del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, tramite una apposita unità organica. In tale caso si applicano le norme previste dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dai contratti conclusi, di volta in volta, tra l'Istituto ed il predetto dipartimento.

## Art. 2.

Sono organi dell'Istituto quelli previsti dall'articolo 3 della legge 15 marzo 1956, n. 154, quali disciplinati dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1971, n. 1384, nonché il direttore generale.

Quest'ultimo è nominato dal consiglio di amministrazione su designazione del Ministro degli affari esteri, con incarico di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta.

Il direttore generale è scelto tra funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri in attività di servizio, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di seconda classe, da collocare fuori ruolo ai sensi dell'articolo 274 del decreto

del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in aggiunta al contingente ivi previsto, ovvero, nel caso di indisponibilità, fra docenti universitari con qualificata competenza del continente africano, da collocare in aspettativa.

Al compimento dei sessantacinque anni di età il direttore generale decade automaticamente dall'incarico ed è sostituito.

Le modifiche statutarie deliberate dall'assemblea dei soci diventano esecutive dopo la loro approvazione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### Art. 3.

L'Istituto conserva la propria sede nell'edificio attualmente in uso.

Il Ministero dei beni culturali e ambientali subentra all'Istituto nell'amministrazione e nel deposito, con i vincoli inerenti il regime di demanio pubblico, delle raccolte e delle pertinenze del Museo africano, già Museo coloniale, indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1956, n. 154.